

"CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO
DI CUSTODIA FORESTALE VAL RENDENA".

Tra i Comuni di:

- Pinzolo, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Carisolo, in persona del Sindaco pro tempore _____ nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Giustino, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Massimeno, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Caderzone Terme, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

- Strembo, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Bocenago, in persona del Sindaco pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Pelugo, in persona del Sindaco pro tempore _____, nata a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Vigo Rendena, in persona del Sindaco pro tempore _____, nata a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- Darè, in persona del Sindaco pro tempore _____, nata a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione consiliare n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

le Amministrazioni Separate di Uso Civico di:

- Borzago, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la

residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n._____ di data_____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale_____;

- Fisto, in persona del Presidente pro tempore_____, nato a _____ il_____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n._____ di data_____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale_____;
- Mortaso, in persona del Presidente pro tempore_____, nato a _____ il_____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n._____ di data_____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale_____;
- Stenico, in persona del Presidente pro tempore_____, nato a _____ il_____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n._____ di data_____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale_____;
- Javrè, in persona del Presidente pro tempore_____, nato a _____ il_____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n._____ di data_____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale_____;
- Villa Rendena, in persona del Presidente pro tempore_____, nato a _____ il_____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n._____ di data_____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale_____;

- Verdesina, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza comunale il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione del comitato frazionale n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;
- e la Comunità delle Regole Spinale e Manez, in persona del Presidente pro tempore _____, nato a _____ il _____, domiciliato per la sua carica presso la residenza della Comunità il quale interviene nel presente atto in esecuzione della deliberazione dell'assemblea generale n. _____ di data _____, divenuta esecutiva a termini di legge, codice fiscale _____;

PREMESSO:

- la Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11, così come modificata dalla L.P. 30 dicembre 2014 n. 14 "Legge Finanziaria 2015", all'art. 106 disciplina le modalità di svolgimento del servizio di custodia forestale specificando che detto servizio possa essere espletato mediante convenzione, con riferimento ai territori individuati dalla Giunta provinciale in applicazione del relativo regolamento attuativo previsto dal comma 6;
- per effetto della previgente normativa, i Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino, Massimeno, Strembo e l'Amministrazione Separata di Uso Civico di Mortaso, costituivano il Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Alta Rendena - Pinzolo allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 34 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977, con approvazione del relativo Statuto; in seguito il Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Alta Rendena - Pinzolo si unificava con il Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Brenta - Campo Carlo Magno, del quale facevano parte i territori dei Comuni di Bocenago, Darè, Asuc di Fisto,

Asuc di Stenico e della Comunità delle Regole Spinale e Manez, dando vita al Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Alta Val Rendena allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio delle circoscrizioni n. 33 e 34 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977, con approvazione del relativo Statuto;

- sempre per effetto della previgente normativa, i Comuni di Bocenago, Caderzone, Strembo, Pelugo, Vigo Rendena, Darè e le Amministrazioni Separate di Uso Civico di Borzago, Fisto, Mortaso, Javrè, Verdesina e Villa Rendena costituivano il Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Rendena allo scopo di provvedere congiuntamente al servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio della circoscrizione n. 35 di cui al D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977, con approvazione del relativo Statuto;
- la citata LP 14/2014 ha ulteriormente modificato l'art. 114 della LP 11/2007 "Legge Forestale" prevedendo, al comma 2 ter, lo scioglimento dei consorzi per la gestione del servizio di custodia forestale entro il 31 dicembre 2015;
- in attesa della definizione del nuovo regolamento che disciplina il servizio di custodia forestale, previsto dall'art. 106 comma 6 della LP 11/2007 e s.m., si ritiene comunque di attivare da subito una nuova modalità di gestione del servizio fino ad ora garantito dai Consorzi per il Servizio di Vigilanza Boschiva Alta Val Rendena e Val Rendena, per conseguire una maggiore semplificazione delle procedure amministrative con l'obiettivo di non vanificare, ma anzi, rafforzare principi di impiego il più razionale possibile dei custodi forestali, con la possibilità di fornire agli enti associati anche strumenti di supporto alla gestione delle proprie risorse forestali in un'ottica di semplificazione;
- tale auspicio è stato manifestato anche dalle Assemblee consorziali durante una serie di incontri, durante le quali si è deciso di prendere contatti con le amministrazioni interessate al fine di modificare le modalità organizzative con le quali viene espletato il servizio, ricercando forme di gestione più

semplici nell'ottica di realizzare anche economie di scala per quanto riguarda la gestione amministrativa, ipotizzando lo scioglimento dei due consorzi qualora tutti gli enti interessati disponessero il passaggio ad altra forma collaborativa;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti si

CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART 1 - Premessa -

La premessa narrativa e gli atti ivi indicati sono parte integrante della presente convenzione e sono destinati all'interpretazione della stessa.

ART.2 - Oggetto della convenzione -

I Comuni di Pinzolo, Carisolo, Giustino, Massimeno, Caderzone Terme, Strembo, Bocenago, Pelugo, Vigo Rendena, Darè, le Amministrazioni Separate Usi Civici di Borzago, Fisto, Mortaso, Javrè, Villa Rendena, Verdesina, Stenico e la Comunità delle Regole Spinale Manez costituiscono un ufficio per la gestione associata e coordinata del servizio di custodia forestale della Val Rendena. Compete pertanto a detto ufficio la gestione delle attività, servizi e interventi di gestione amministrativa, giuridica, previdenziale e assistenziale del personale forestale assegnato e già in organico del consorzio per il servizio di vigilanza boschiva dell'Alta Val Rendena e del consorzio per il servizio di vigilanza boschiva Val Rendena e necessario ai suddetti Enti per assicurare lo svolgimento, in cooperazione con i competenti Uffici provinciali, di:

- servizio di vigilanza boschiva nell'ambito del territorio delle circoscrizioni n. 33, 34 e 35 di cui al Decreto del Presidente della Giunta Provinciale n. 14 -101/leg. Del 15.07.1977 o eventuali aggiornamenti;
- attività silvicolture effettuate secondo i criteri e gli indicatori della gestione forestale sostenibile, finalizzate all'utilizzazione del bosco e alla produzione di reddito;

- attività di supporto per la valorizzazione commerciale dei prodotti forestali previste dalla vigente normativa;
- realizzazione e la manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture forestali indicate in legge;
- interventi di riequilibrio e di stabilizzazione degli ecosistemi forestali e montani previsti dall'art. 10, comma 1, lettere b), e), f) e h), della Legge, nonché gli interventi e le opere antincendio indicati dai piani di gestione forestale aziendale previsti dall'art. 57, a integrazione delle previsioni contenute nel piano per la difesa dei boschi dagli incendi;
- interventi e opere di miglioramento ambientale di cui all'art. 22, comma 1;
- eventuali altri compiti correlati attribuiti ai Comuni e alle ASUC o soggetti proprietari di boschi e foreste previsti dalla LP 23 maggio 2007, n. 11 e s.m. o da nuove disposizioni di legge purché coerenti con quanto stabilito nel regolamento per il servizio di custodia forestale;

La forma associata anzidetta assume la denominazione di "Servizio di custodia forestale Val Rendena". La sede dell'ufficio è stabilita nel Comune di Pinzolo, al quale, per motivi di mera efficacia gestionale, è conferito il ruolo di referente e coordinatore (ente capofila).

Al Comune sede dell'ufficio, saranno rimborsate le spese sostenute per il funzionamento dell'ufficio, ripartite proporzionalmente nella misura indicata al successivo art. 5.

Qualora a seguito di modifiche al regolamento per lo svolgimento del servizio previsto dall'art. 106 della LP 11/2007 e s.m. saranno apportate modifiche al territorio già identificato nelle circoscrizioni n. 33, 34 e 35, le parti concordano di aggiornare conseguentemente il presente accordo.

ART. 3 - Impegni delle parti -

Gli enti sottoscrittori si impegnano a svolgere in maniera associata e coordinata il servizio di custodia forestale attraverso la gestione coordinata di personale,

mezzi, attrezzature così da ottimizzarne impieghi e sinergie assicurando economie di scala ed efficacia dell'azione amministrativa attraverso l'accorpamento di procedure ed atti esecutivi e di programmazione secondo le disposizioni della presente convenzione, al fine di realizzare un sistema locale efficiente e rispondente alle esigenze dei principi di autonomia.

I soggetti suddetti perseguono inoltre l'obiettivo della omogeneità delle norme regolamentari, delle procedure amministrative e comportamentali e conseguentemente, della modulistica in uso nelle materie di competenza del servizio di custodia forestale.

A tali fini l'ufficio associato, anche avvalendosi della collaborazione delle professionalità specifiche di ogni ente, provvede:

- allo studio ed all'esame comparato dei regolamenti, atti e procedure vigenti nelle rispettive amministrazioni;
- all'adozione di procedure uniformi;
- allo studio ed alla individuazione di modulistica unificata in rapporto alle normative e procedure per le quali si è effettuata la uniformazione;
- allo scambio di informazioni ed esperienze di tecnica professionale;
- a proporre e a coordinare l'organizzazione di gestione delle attività silvopastorali di interesse comune di particolare rilevanza per la miglior valorizzazione sotto il profilo ambientale ed economico;
- alla definizione e codifica dei migliori procedimenti in materia di gestione dei boschi assicurando la relativa assistenza agli enti aderenti sotto i profili tecnico-giuridici.

ART. 4 - Organizzazione del servizio -

Il Comune di Pinzolo si impegna, nel rispetto delle vigenti disposizioni contrattuali e normative, a fornire il personale necessario assumendo in carico all'interno della propria pianta e dotazione organica la forza lavoro già assunta presso i due Consorzi Forestali summenzionati, avvalendosi al momento di n. 9 Custodi Forestali inquadrati nella cat. C base del contratto collettivo di lavoro provinciale.

Il suddetto personale sarà assegnato alle zone di custodia in cui è suddivisa la circoscrizione, come meglio identificate nelle cartografie depositate agli atti.

Il rapporto organico degli addetti all'ufficio è posto in essere con il comune capofila, mentre il rapporto funzionale è instaurato nei confronti di tutti i soggetti convenzionati. Il rapporto organico trova la sua disciplina nella legge, nel regolamento organico del personale dipendente sull'ordinamento degli uffici e dei servizi del Comune di Pinzolo e, per quanto ivi non previsto, nella presente convenzione e nel regolamento per il servizio di custodia forestale previsto dall'art. 106 della L.P.11/2007 e s.m.; il rapporto funzionale è regolato secondo le intese del presente atto e a quanto concordato fra gli enti in sede di conferenza dei delegati, tenuto conto che in ragione del vigente ordinamento il coordinamento tecnico spetta alla Provincia mediante le strutture territoriali forestali di riferimento. Le priorità operative saranno determinate dall'autorità forestale delle Stazioni di Spiazzo e Pinzolo che impartiranno, secondo esigenze tecniche proprie, così come del servizio di custodia, le singole disposizioni di servizio.

Benché la sede della struttura operativa sia ubicata presso il Comune di Pinzolo, è prevista l'istituzione di recapiti presso ciascun Comune e ASUC, secondo le modalità da concordare fra l'amministrazione competente e il custode forestale di zona.

Il personale per esigenze di servizio potrà essere impiegato anche in altre zone rispetto a quelle assegnate senza che lo stesso possa vantare trattamenti particolari, essendo l'assunzione riferita all'intero ambito. Eventuali spostamenti di personale all'interno dell'ambito vengono stabiliti dalla conferenza dei delegati.

ART. 5 - Costi del servizio e modalità di ripartizione -

I costi relativi alla gestione dell'ufficio in argomento, qualora questi siano specifici e non coincidenti con gli strumenti già in dotazione (arredi ed attrezzature) del comune di Pinzolo, per le retribuzioni ed oneri per il personale e ogni altro onere conseguente all'espletamento del servizio (utenze telefoniche, carburante, servizi informatici,

officina ecc., acquisto di automezzi e attrezzature previo indirizzo della conferenza dei delegati), sono a carico dei soggetti convenzionati e ripartiti, al netto di eventuali contributi o altre entrate specifiche, fra i soggetti convenzionati nel rispetto dei parametri di seguito riportati:

ENTE	40%		60%		TOTALE
	Superf.	%	Ripresa	%	%
Comune Pinzolo	2289	6,72	5600	11,13	17,85
Comune Carisolo	838	2,46	1350	2,68	5,14
Comune Giustino	925	2,72	1600	3,18	5,90
Comune Massimeno	502	1,47	1020	2,03	3,50
Comune Strembo	1187	3,48	1193	2,37	5,86
Comune Caderzone Terme	986	2,89	2250	4,47	7,37
Comune Bocenago	1000	2,94	2680	5,33	8,26
Comune Pelugo	630	1,85	1400	2,78	4,63
Comune Vigo Rendena	465,50	1,37	1370	2,72	4,09
Comune Darè	417,50	1,23	1750	3,48	4,70
Asuc Borzago	695	2,04	1550	3,08	5,12
ASUC Fisto	659	1,93	1900	3,78	5,71
ASUC Mortaso	568	1,67	1470	2,92	4,59
Asuc Javrè	231	0,68	460	0,91	1,59
Asuc Villa Rendena	440	1,29	950	1,89	3,18
Asuc Verdesina	103	0,30	240	0,48	0,78
ASUC Stenico	349	1,02	745	1,48	2,51
Regole Spinale Manez	1341	3,94	2660	5,29	9,22
TOTALE	8336	40,00	17373	60,00	100,00

La custodia e la gestione dei beni mobili a disposizione del servizio convenzionato è affidata al Comune capofila il quale provvede a garantirne la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo ripartizione dei relativi oneri.

I beni mobili (automezzi e attrezzature) di nuova acquisizione saranno inventariati dal Comune di Pinzolo, ma la loro proprietà è riconosciuta e ripartita proporzionalmente nella misura indicata nella tabella di cui all'art. 5 che funge da riferimento anche per

quanto riguarda il riparto della spesa.

Per tutte le spese di funzionamento l'Ufficio farà riferimento alle procedure in essere presso il Comune di Pinzolo. Compete al Comune di Pinzolo, in qualità di ente capofila, prevedere in sede di predisposizione dei bilanci preventivi, la spesa necessaria per la gestione ordinaria e straordinaria del Servizio, per la corresponsione della retribuzione del personale specificatamente assunto dandone comunicazione ad ogni singolo ente, nonché effettuare, con cadenza annuale, la preventivazione e rendicontazione delle spese sostenute, il riparto e il conguaglio delle stesse informandone gli altri soggetti convenzionati.

Resta inteso, come da accordi precedentemente assunti, che l'acquisto di n. 2 automezzi per conto dell'ex Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Val Rendena, sarà ripartito esclusivamente tra gli enti che facevano parte di quest'ultimo consorzio.

Il preventivo di spesa dovrà essere predisposto entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento e costituirà la base sulla quale calcolare gli acconti.

Il consuntivo delle spese riferibili alla gestione associata dovrà essere approvato entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento.

I soggetti convenzionati dovranno provvedere ad effettuare i versamenti come di seguito esposto:

1. acconto entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento nella misura del 80% degli importi preventivati entro il mese di novembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
2. saldo entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di riferimento sulla base del consuntivo inviato entro il mese di aprile dell' anno successivo a quello di riferimento.

ART. 6 - Conferenza permanente dei delegati -

I soggetti aderenti concordano di istituire una conferenza consultiva permanente dei Delegati per indirizzare e seguire lo svolgimento dell'attività del servizio di

custodia, presieduta dal Rappresentante del Comune capofila.

La conferenza è composta da un rappresentante di ogni ente aderente ed è valida con la presenza della metà più uno dei componenti purchè gli stessi rappresentino almeno il 60% delle quote di compartecipazione di cui alla tabella prevista all'art. 5.

Le modalità di funzionamento della conferenza saranno stabilite dalla stessa, tenendo conto dell' incidenza di ogni ente in rapporto alle spese complessive della gestione, così come definite all'articolo 5.

Spetterà alla conferenza la decisione in ordine all'effettuazione di eventuali spese di carattere straordinario da ripartire nella misura di cui all'art. 5.

Spetta altresì al suddetto organismo stabilire gli obiettivi e le priorità del servizio e l'organizzazione generale riferibile al personale di custodia e vigilanza.

La conferenza, non meno di una volta all'anno, è tenuta a verificare congiuntamente alle unità del personale interessato, l'andamento del servizio, anche sulla base di una relazione del medesimo. Ciò dovrà avvenire in sede di consuntivo di spesa.

ART. 7 - Durata ed eventuale recesso -

La durata della presente convenzione è stabilita in anni dieci (10) e decorrerà dal 01.01.2016.

Ciascun soggetto aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione, compatibilmente con le previsioni organizzative date dalla Provincia in materia, con istanza adottata con delibera che prevede il ripiano di eventuali partite debitorie a proprio carico come determinate dall'ufficio competente, ciò previa variazione del territorio di riferimento per le circoscrizioni n. 33, 34 e 35, come definite con D.P.G.P. n. 14-101/leg. del 15.07.1977. Il recesso decorrerà dal 1 gennaio dell'anno successivo.

In caso di recesso da parte di uno o più soggetti, anche in relazione all'intervenuta opportunità di gestire il servizio su ambiti territoriali diversi, gli stessi, attraverso opportune intese in seno alla conferenza dei delegati, s'impegnano a trasferire alle proprie dipendenze il personale necessario. L'intesa dovrà definire

anche le correlate conseguenze finanziarie.

Art. 8 - Nuove adesioni -

Eventuali richieste di adesione, nel corso di validità della presente convenzione, da parte di altri soggetti che hanno titolo a partecipare alla gestione associata, saranno esaminate dalla conferenza dei delegati cui spetta fissare condizioni ed oneri d'accesso ipotizzando anche la revisione del presente accordo e delle quote di partecipazione.

ART. 9 - Controversie e norme finali -

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Soggetti aderenti deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria, attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 6. Qualora ciò non sia possibile si provvederà a riunire presso l'ente capofila, gli organi esecutivi in seduta comune, ai quali competerà risolvere i contrasti sorti, predisponendo una relazione congiunta inerente la soluzione concordata. Eventuali ulteriori accordi che integrino e/o interpretino parzialmente alcuni contenuti della presente convenzione senza stravolgerne l'impostazione generale possono essere formalizzati mediante atto di indirizzo da assumere ad unanimità da parte della conferenza dei delegati.

La gestione associata si intende costituita tra gli enti sottoscrittori alla data di scioglimento dei consorzi.

ART. 10 - Spese -

Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente atto fanno carico a tutti gli "associati" in maniera proporzionale secondo quanto stabilito al precedente articolo 5, ad esclusione dei n. 2 automezzi per conto dell'ex Consorzio per il Servizio di Vigilanza Boschiva Val Rendena, la cui spesa sarà ripartita esclusivamente tra gli enti che facevano parte di quest'ultimo consorzio.

Letto, confermato e sottoscritto per le amministrazioni comunali in forma digitale ai

sensi dell'art. 6 del Decreto Legge n. 179/2012, così come modificato dalla Legge n. 221/2012 trattandosi di atti stipulati fra pubbliche amministrazioni e per le A.S.U.C. nella forma consentita.

Pinzolo, li _____

Firme _____